DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 10

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 26 febbraio 1994, non più in vigore dal 28 aprile 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
Estremi	Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-elezioni-al-parlamento-europeo/art-10-disposizioni-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it